

Publicati i modelli della nuova Certificazione Unica 2015.



Con provvedimento del 15 Gennaio u.s. sono stati approvati dall'Agenzia delle Entrate il modello e le relative istruzioni della **Certificazione Unica "CU2015"** dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

Su tale nuovo adempimento ci eravamo già soffermati con le nostre [circolari n.72 del 1/12/2014](#) e [n.84 del 23/12/2014](#).

Il nuovo adempimento.

A partire dal 2015, per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta oltre a consegnare come di consueto al contribuente la Certificazione dei compensi, dovranno anche provvedere alla sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Dal 2015 tale certificazione dovrà essere conforme al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Questo nuovo adempimento è stato introdotto nel DLgs 21/11/2014 n°175, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014, ed ha il fine di fornire all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni reddituali necessarie per la predisposizione e trasmissione ai cittadini del modello 730 precompilato.

Composizione del modello.

Il modello CU2015 è composto da più sezioni alcune delle quali funzionali solo alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate:

- il frontespizio;
- il Quadro RC – Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al Mod. 730-4.

Altri prospetti invece vanno a comporre la CU2015 da consegnare anche ai lavoratori:

1. il prospetto dei dati anagrafici del sostituto d'imposta e del lavoratore;
2. la certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
3. la certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nella presente nota non si analizzerà la certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale che verrà predisposta dal consulente del lavoro.

Soggetti obbligati alla predisposizione e trasmissione.

A tali adempimenti sono tenuti tutti i soggetti, anche appartenenti al mondo del Terzo Settore, che abbiano nel corso dell'anno 2014 erogato i seguenti redditi:

1. di lavoro dipendente e assimilato
2. di lavoro autonomo;
3. di natura diversa (*tra le quali le indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese, premi e compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche, cori, bande e filodrammatiche nonché le prestazioni d'opera occasionali*).

Il nuovo adempimento riguarda quindi anche le piccole associazioni che erogano solo compensi di natura occasionale o compensi sportivi, e questo anche se esenti da ritenute perché complessivamente, in capo al percipiente, di importo inferiore alla soglia dei 7.500 euro.

Le istruzioni al modello CU2015 chiariscono che la trasmissione deve comprendere anche le certificazioni di tutti quei soggetti (come i liberi professionisti) per i quali il dettato normativo non prevede l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata.

Modalità di utilizzo del modello di certificazione.

Il CU2015 fornito sul proprio sito dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un modello di uso non obbligatorio, infatti le istruzioni prevedono anche la possibilità per i sostituti d’imposta di predisporre autonomamente dei modelli in altri formati, nel caso il loro uso sia più agevole per il sostituto stesso. L’unico vincolo che viene fornito per la predisposizione di un modello è che *“l’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d’imposta.”*

Inoltre viene comunicato che il modello deve essere compilato in Euro esponendo i valori in centesimi.

Termini e modalità di consegna e trasmissione.

Il sostituto d’imposta dovrà consegnare la CU2015 in duplice copia al contribuente entro il **28/02/2015**, mentre sarà tenuto a provvedere alla sua trasmissione – esclusivamente in via telematica – all’Agenzia delle Entrate entro il **09/03/2015** (il termine ordinario di trasmissione è il 7 marzo di ogni anno ma tale data quest’anno cade di sabato, quindi la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo).

La consegna della CU2015 al lavoratore potrà avvenire sia con consegna cartacea, sia in formato elettronico, ossia tramite l’invio al lavoratore di una mail contenente un file non modificabile (ad esempio PDF). In quest’ultimo caso però ci si dovrà prima accertare che tale modalità consenta al lavoratore di entrare in possesso della stessa e di essere in grado di stamparla per i successivi adempimenti.

Circa le modalità di trasmissione telematica le istruzioni confermano che si potranno inviare in due comunicazioni separate, entrambe corredate dal relativo frontespizio, i dati relativi al lavoro dipendente ed assimilato e quelli relativi al lavoro autonomo ed ai redditi diversi.

Su tale comunicazione non è previsto alcuna possibilità di regolarizzazione di invii oltre il termine del 9 marzo 2015: infatti, trovandoci in presenza di una semplice comunicazione, e non di una dichiarazione, non la si potrà considerare validamente trasmessa ove inviata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario, con applicazione di una semplice sanzione pecuniaria. L’articolo 2 DLgs 21/11/2014 n°175 (Decreto Semplificazioni) che ha introdotto l’adempimento prevede che sia possibile reinviare la CU2015 solo se già presentata nei termini ma scartata dal servizio telematico, e comunque, solo entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria.

Adempimento	Modalità	Destinatario	Scadenza
Consegna al contribuente della CU2015	Cartacea o in formato elettronico	Lavoratore	28/02/2015
Invio telematico delle CU2015	Telematica (Fisconline / Entratel)	Agenzia delle Entrate	09/03/2015
Reinvio telematico della CU2015 già validamente inviata entro il 09/03/2015 ma scartata dal servizio telematico	Telematica (Fisconline / Entratel)	Agenzia delle Entrate	Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla notifica dello scarto

Le istruzioni forniscono informazioni anche per i casi di annullamento o sostituzione di una CU già inviata. In questi casi si dovrà inoltrare una nuova comunicazione contenente i soli dati del contribuente di cui si voglia annullare o sostituire la certificazione inviata, avendo l’avvertenza di barrare le apposite caselle contenute nel frontespizio. Anche le operazioni di annullamento e sostituzione devono essere realizzate entro i termini del 09/03/2015.

Le istruzioni chiariscono che, nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione al contribuente lavoratore dipendente o assimilato in data successiva al 9/03/2015, lo stesso dovrà anche premurarsi di comunicargli che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione rilasciata. Questa comunicazione dovrà avvenire attraverso l’indicazione del codice CF da inserire nel campo “Annotazioni” della certificazione.

Non è consentita la pubblicazione, copia e distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta di arsea srl (info@arseasrl.it)

Sanzioni.

Le istruzioni al modello CU2015 non riportano le casistiche sanzionatorie che sono però presenti nell'articolo 2 del DLgs 21/11/2014 n°175 (Decreto Semplificazioni). La norma riporta che *“per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.

Non saranno invece applicate sanzioni nel caso del rinvio di una CU2015, già validamente trasmessa nei termini, ove questo avvenga entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto.

Il prospetto dei dati anagrafici del sostituto d'imposta e del lavoratore.

In questo quadro il sostituto d'imposta deve fornire sia le informazioni relative a se stesso sia al lavoratore. Per quanto riguarda le proprie informazioni dovrà fornire:

1. il codice fiscale (non si deve indicare la P.Iva);
2. i dati anagrafici;
3. il codice attività Ateco (per le associazioni con partita iva quello indicato con riferimento alle attività commerciali);
4. il codice sede (questo dato è facoltativo).

DATI ANAGRAFICI DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3	
	Comune 4		Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7		
	Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9			Codice attività 10	Codice sede 11

Per quanto riguarda i dati del lavoratore dovrà indicare:

1. dati anagrafici completi, compresi il codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza;
2. domicilio fiscale al 1/1/2014 e al 01/01/2015 (comune, provincia e codice comune). Queste informazioni devono essere fornite solo nel caso di CU2015 relativa all'erogazione di compensi per indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre che da cori, bande e filodrammatiche;
3. nel caso in cui la CU2015 sia indirizzata ad un **minorenne** si dovrà indicare (al punto 30) anche il codice fiscale del rappresentante (ossia solitamente di uno dei genitori);
4. nel caso in cui il percettore del compenso sia un cittadino straniero, si dovrà indicare il codice di identificazione fiscale estero, la località di residenza, l'indirizzo di residenza e il codice dello stato straniero di residenza (la tabella di questi codici si trova nell'appendice delle istruzioni del modello).

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2				Nome 3							
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7		Categorie particolari 8		Eventi eccezionali 9		Casi di esclusione dalla precompilata 10		
		DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014										Provincia (sigla) 21		Codice comune 22
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2015										Provincia (sigla) 24		Codice comune 25	
	DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE													
	Codice fiscale 30													
	RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI													
	Codice di identificazione fiscale estero 40				Località di residenza estera 41									
	Via e numero civico 42										Codice Stato estero 43			

Compilazione prospetto di certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Qui di seguito forniremo alcune indicazioni per la corretta compilazione della CU per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: per un'analisi più approfondita della materia si rinvia ad una attenta lettura delle istruzioni alla compilazione fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Questo prospetto serve per fornire informazioni circa la natura e l'entità dei compensi corrisposti, oltre che delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali effettuate.

Il prospetto va utilizzato per indicare le corresponsioni di somme nel corso dell'anno 2014 riferite a:

1. **redditi di lavoro autonomo** (art. 53 del TUIR) o **redditi diversi** (art. 67, comma 1 TUIR);
2. provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
3. corrispettivi per prestazioni relative a contratti d'appalto.

Le istruzioni ribadiscono che *“Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”*.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente si potrà agire alternativamente in uno dei seguenti modi:

1. sommare i vari importi e compilare un'unica CU qualora i compensi siano riferiti ad una medesima causale (es: causale "N" per indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, premi erogati da cori, bande e filodrammatiche nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche, ivi inclusi in questo caso i compensi per le collaborazioni amministrativo-gestionali);
2. compilare tante CU quanti sono i compensi erogati nell'anno, numerando progressivamente le singole CU relative al medesimo percipiente.

Appare scontato sottolineare che la prima modalità proposta è sicuramente la più comoda da gestire per le associazioni.

Venendo all'analisi del prospetto il primo punto che si deve analizzare è la definizione della "Causale" di pagamento del compenso presente nel **campo 1**: tramite l'indicazione del codice "Causale" si va a fornire indicazioni precise sulla tipologia di prestazione che si sta andando a certificare.

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1

I codici sono innumerevoli, e per una lettura integrale si rinvia alle istruzioni al modello CU2015, ma quelle di principale interesse per le associazioni sono:

- A – **PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO** rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale (*si intendono i titolari di partita iva*);
- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (*a titolo esemplificativo i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro*);
- N1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi **erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche**:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
- N2 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi **erogati da cori, bande e filodrammatiche** al direttore ed ai collaboratori tecnici;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in quanto il percettore supera i 5.000 euro di redditi di tale natura;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001).

DATI FISCALI

Anno		Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2		3 <input type="checkbox"/>	4		5
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile		Ritenute a titolo d'acconto
6	7		8		9
Ritenute a titolo d'imposta		Ritenute sospese		Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10		11		12	
Addizionale regionale a titolo d'imposta		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13		14		15	
Addizionale comunale a titolo d'imposta		Addizionale comunale sospesa		Imponibile anni precedenti	
16		17		18	
Ritenute operate anni precedenti		Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente	
19		20		21	
Spese rimborsate		Ritenute rimborsate			
22		23			

In riferimento ai dati fiscali da comunicare i **campi 2 e 3** devono essere compilati solo se si è indicato nel campo 1 una delle seguenti causali: "G", "H" ed "I", che solitamente non vengono però utilizzate dalle associazioni.

Nel **campo 4** va invece indicato l'ammontare lordo dei compensi corrisposti al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Le istruzioni precisano che in tale campo, relativamente alla comunicazione di compensi per attività professionale (Causale

“A”) non devono essere indicati i contributi integrativi previdenziali (solitamente del 2% o 4%) destinati alle Casse professionali. Non è prevista neppure l'indicazione dei contributi previdenziali versati direttamente dal committente con riferimento ai collaboratori con partita iva iscritti alla gestione previdenziale ex Enpals.

In riferimento ai compensi individuati da causale “N” viene invece precisato che in tale campo bisogna indicare anche le somme non soggette a ritenuta, che devono poi essere riportate nel campo 7.

Per quanto riguarda i compensi erogati ad esercenti lavoro autonomo che abbiano optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge 388/2000) o per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011), in questo campo va indicato l'intero importo corrisposto, che dovrà essere poi riportato anche nel campo 7.

Il **campo 5** deve essere utilizzato per comunicare i compensi erogati a non residenti per i quali si è applicato il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Il **campo 6** è dedicato alla indicazione del codice relativo alla causa di non assoggettamento a ritenuta di taluni compensi. Le associazioni dovranno indicare il codice 3 nei casi di erogazione di redditi non soggetti a ritenuta o esenti relative ai compensi individuati con causale “N” o “A” (nei casi di prestazioni autonome relative a professionisti che abbiano aderito a un o dei regimi agevolati relativi alle nuove iniziative produttive - art. 13 della Legge 388/2000 - o per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27 D.L. 98/2011).

Nel **campo 7** vanno espresse le somme che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, e quindi non sono assoggettate a ritenuta. Tra queste gli importi in esenzione previsti per i caratterizzati da codici “N” e “A” sopra richiamati.

Nel **campo 8** andranno indicati gli importi assoggettati a ritenuta, che deriveranno dalla differenza degli importi riportati rispettivamente nei campi 4 e 7.

Nel **campo 9** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di **ACCONTO** operate nell'anno.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di **IMPOSTA** operate nell'anno. Ad esempio le ritenute sui compensi individuati con causale “N” oltre i 7.500 euro e fino alla soglia di 28.158,28.

Nel campo 11 va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già ricomprese negli importi indicati nei campi 9 e 10.

I **campi 12 e 13** devono essere utilizzati solo quando si è indicato la causale “N” nel campo 1. Qui vanno indicati gli importi delle ritenute effettuate a titolo di Addizionale Regionale all'IRPEF sia a titolo di ACCONTO sia a titolo di IMPOSTA.

Nel campo 14 vanno indicate le ritenute NON effettuate a titolo di Addizionale Regionale all'IRPEF per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già ricomprese negli importi indicati nei campi 12 e 13.

I **campi 15 e 16** devono essere utilizzati solo quando si è indicato la causale “N” nel campo 1. Qui vanno indicati gli importi delle ritenute effettuate a titolo di Addizionale Comunale all'IRPEF sia a titolo di ACCONTO sia a titolo di IMPOSTA.

Nel campo 17 vanno indicate le ritenute NON effettuate a titolo di Addizionale Comunale all'IRPEF per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già ricomprese negli importi indicati nei campi 15 e 16.

Nei punti 20 e 21 indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “C” nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M”, “M1” e “V”. Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo punto 22.

Lo staff di Arsea